



Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.6.2012;

rilevato che la presente controversia - proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - ha ad oggetto una domanda di risoluzione di contratto di comodato di immobile urbano e conseguente restituzione dello stesso, avanzata da Z. A. e B. E. nei confronti di V. M.;

rilevato che tale materia rientra, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., nel novero di quelle da trattarsi con rito speciale del lavoro;

ritenuta - in via preliminare - l'incompatibilità del rito sommario di cognizione con quello speciale del lavoro, cui è assoggettata la materia locativa, atteso che:

1. l'art. 54 L. 18 giugno 2009, n. 69 - nell'indicare i criteri direttivi della delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili - ha individuato il procedimento sommario come *alternativo* al processo del lavoro;
2. l'art. 702 bis c.p.c., nel regolare la disciplina della introduzione del rito sommario, richiama le forme dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, mentre non contiene alcun riferimento al ricorso e alla memoria difensiva di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c.;
3. nell'ipotesi in cui le difese svolte dalle parti richiedano una istruzione non sommaria l'art. 702 ter prevede espressamente la fissazione di udienza ex art. 183 c.p.c., approdo che appare inconciliabile con le scadenze del rito lavoristico.

rilevato che la giurisprudenza di merito, nel ritenere, insieme alla prevalente dottrina, la suddetta incompatibilità, è divisa in due filoni in ordine alla pronuncia da assumere nell'ipotesi in cui una causa da trattarsi nelle forme del rito speciale del lavoro sia introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., atteso che, secondo un primo orientamento, la domanda andrebbe dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 702 ter, comma II c.p.c. (così Trib. Modena 18.1.2010), mentre secondo altra prospettiva andrebbe pronunciata ordinanza di mutamento del rito, ai sensi dell'art. 426 c.p.c. (così Trib. Catanzaro 16.11.2009 e Trib. Torre Annunziata 10.2.2010);

ritenuto che, nell'ipotesi di specie, in accordo al secondo orientamento sopra richiamato, debba essere pronunciata ordinanza di mutamento del rito, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., stante il tenore del combinato disposto degli artt. 702 bis comma I e 702 ter comma II c.p.c., per cui la pronuncia di inammissibilità interviene nelle specifiche ipotesi in cui la causa non rientri nel novero di quelle in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, senza alcun riferimento alle differenti ipotesi di specialità del rito, nonché valutate ragioni di economia processuale e di conservazione degli effetti della domanda già proposta dai ricorrenti;

P.Q.M.

Visti gli artt. 702 *bis*, 702 *ter* e 426 c.p.c.;

- dispone il passaggio del presente giudizio dal rito sommario al rito speciale locatizio e allo scopo fissa per la discussione della causa ai sensi dell'art. 420 c.p.c. l'udienza del 4.12.2012, alle ore 12.00, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente o a farsi rappresentare da procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa e abbia il potere di conciliare o transigere la controversia;
- assegna a parte ricorrente termine perentorio sino al 4.10.2012 entro il quale dovrà provvedere all'eventuale integrazione degli atti mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria;
- assegna a parte resistente termine perentorio sino al 5.11.2012 per l'eventuale integrazione delle difese già svolte mediante deposito in Cancelleria di memorie e documenti.

Si comunico.

Così deciso in Mantova 7.6.2012

CASO.it

I. giudice

(*dot.ssa F. Arrigoni*)